

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ' DI PUBBLICAZIONE NEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE, DELLE DETERMINAZIONI E ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DECRETI DIRIGENZIALI.

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento, nel rispetto delle norme del Titolo IT - Capo II del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.6.2003, nr.196 e ss.mm.ii., disciplina le modalità di diffusione delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale, delle Determinazioni Sindacali, delle Ordinanze del Sindaco e dei Decreti Dirigenziali, mediante la loro pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Comune di Lentini.

ART.2 PRINCIPI

Il Comune di Lentini riconosce e garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 della legge n.241/1990 e dell'art. 15 della legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento Comunale sul diritto di accesso agli atti del Comune, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il Comune di Lentini garantisce la piena attuazione dell'art. 18 della L.R. n. 22/2009, in ordine alla pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale.

Alla luce dei principi di trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune di Lentini intende garantire una maggiore conoscibilità delle decisioni e dei provvedimenti assunti mediante deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle determinazioni sindacali, delle ordinanze del Sindaco e dei decreti dirigenziali.

La maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione vigente e segnatamente, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART.3 SITO INTERNET

Nel sito internet istituzionale del Comune di Lentini vengono pubblicate tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, le Determinazioni e ordinanze sindacali ed i decreti dirigenziali, in forma integrale (esclusi gli allegati non costituenti parte integrante).

I su citati atti vengono pubblicati in forma integrale il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio e per i successivi 15 giorni.

Resta comunque garantito, a richiesta, il rilascio in copia degli atti, ai sensi dell'art.22 della legge nr.241/1990 e dell'art.15 della legge nr. 15/2005, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

La pubblicazione nel sito internet delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze e dei decreti, prima che le stesse siano pubblicate all'albo pretorio costituisce grave infrazione disciplinare per il/i dipendente/i comunale/i che abbia/no autorizzato o consentito la pubblicazione.

La pubblicazione nel sito Internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale; l'unico testo definitivo ed ufficiale è da intendersi quello cartaceo conservato, in originale e nella sua integrità, dall'Ente e disponibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla legge.

ART.4 DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE

Sono sottratte alla diffusione tramite il sito internet istituzionale del Comune le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze ed i decreti contenenti dati sensibili.

Si intendono per dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Sono sottratti altresì alla diffusione i dati giudiziari di cui all'art.4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

Per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3, comma 1, lettere da a) a o) e dalle lettere da r) a u) del D.P.R. 14.11.2002, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta Comunale, così come su ogni determinazione sindacale o decreto dirigenziale, i) responsabile del servizio interessato dovrà necessariamente inserire, nella parte dispositiva, una delle due seguenti diciture:

"Di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale del Comune di Lentini

Ovvero: "Di sottrarre il presente atto alla diffusione tramite il sito Internet istituzionale del Comune in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art.4, comma 1, del D.Lgs 30.06.2003, n.196".

Nei casi in cui la conoscenza delle deliberazioni, delle determinazioni e dei decreti, pure contenendo dati sensibili, sia ritenuta di preminente interesse, prima della pubblicazione nel sito Internet dovranno essere rimossi od oscurati nel testo delle medesime i dati sensibili e i dati giudiziari ed ogni altra informazione che permetta,

direttamente o indirettamente, l'attribuzione a persone determinate o determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.

Non vengono pubblicate nel sito Internet comunale le deliberazioni ed ogni altra informazione per le quali norme di legge o di regolamento escludono o differiscono il diritto di accesso di cui all'art.22, comma 1 della legge nr.241/2000.

ART.5 SICUREZZA E INALTERABILITÀ DEI DATI PUBBLICATI

Il Comune garantisce ai dati pubblicati sul sito caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli artt. 31 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dall'art. 51 del D.Lgs. 82/2005.

In particolare qualsiasi documento dovrà essere scaricabile dall'utente privato in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo, fatta eccezione unicamente per la modulistica per la quale si consente la compilazione in via informatica.

ART.6 GESTIONE DEL SITO INTERNET

Il gestore del sito internet è individuato dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo tra le professionalità presenti nella dotazione organica del Comune ovvero in assenza di figura idonea, esternalizzando il servizio.

ART.7 VIGILANZA SUL CONTENUTO DEI DATI PUBBLICATI

Il Compito di vigilare sul rispetto delle normative di cui al presente regolamento è demandato al Segretario Generale del Comune.

ART.8 PUBBLICITÀ*

Alle disposizioni del presente regolamento sarà data idonea pubblicità.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 9 Dicembre 2009